

FORNITURA RUBINETTI A SFERA IN OTTONE A PASSAGGIO TOTALE  
PER COLLETTORI D'UTENZA

**FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

Ancona 02/09/2019

  
VIVA SERVIZI S.p.A  
VICE DIRETTORE - ARRE DI LINEA  
(Ing. Andrea De Angelis)

1	Oggetto della fornitura .....	3
2	Specifiche tecniche della fornitura .....	3
3	Ammontare della fornitura .....	4
4	Durata del contratto .....	5
5	Opzioni e rinnovo .....	6
6	Subappalto .....	6
7	Esame delle offerte e aggiudicazione della fornitura.....	8
8	Verifica di anomalia dell'offerta.....	9
9	Oneri a carico dell'appaltatore.....	10
10	Modalità luogo e tempi di consegna .....	10
11	Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria. ....	11
12	Pagamenti e tracciabilità .....	12
13	Riferimento a leggi e regolamenti .....	13
14	Fallimento o morte dell'appaltatore o variazione della ragione sociale.....	14
15	Garanzia del prodotto .....	14
16	Risoluzione del contratto.....	15
17	Diritti di autore.....	16
18	Accettazione della fornitura .....	16
19	Penali.....	17
20	Conoscenza delle condizioni di affidamento .....	18
21	Divieto di cessione del contratto – cessioni di credito .....	18
22	Interpretazioni del contratto e documenti facente parte del contratto.....	19
23	Responsabilità e rispetto delle normative.....	19
24	Rapporti con la Committenza.....	20
25	Esonero responsabilità della VIVA Servizi SpA.....	21
26	Assicurazione RC e RCT.....	21
27	Disposizioni .....	22
28	Definizione delle controversie.....	22
29	Disposizioni con riferimento al Servizio Idrico Integrato .....	22
30	Codice Etico.....	22
31	Protezione dei dati personali, obbligo di riservatezza e divieto di divulgazione.....	22

## 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

1. La VIVA Servizi S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Marche Centro – Ancona, intende affidare tramite gara, la fornitura di rubinetti per acqua potabile in ottone a passaggio totale destinati all'impiego nei collettori d'utenza domestica.

## 2 SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

1. Il presente FPC ha per oggetto la fornitura di rubinetti per acqua potabile in ottone a passaggio totale MF ½" con farfalla antimorosità, valvola di ritegno incorporata e raccordo contatore F da ¾", e un rubinetto per acqua potabile in ottone a passaggio totale FF ½" a farfalla con raccordo contatore F da ¾"

2. Le specifiche tecniche minime dei rubinetti oggetto della gara, sono di seguito indicate:

Rubinetto acqua in ottone conforme al D.M. n° 174 del 6 aprile 2004	
DESCRIZIONE	REQUISITI MINIMI
ATTACCO FILETTATO	Conforme alla normativa UNI EN 10226
PRESSIONE ESERCIZIO	PN ≥ 16
RUBINETTO A PASSAGGIO	Totale
CORPO VALVOLA	Ottone
MANICOTTO	Ottone
SFERA	Ottone
RACCORDO CONTATORE F ¾"	Ottone
MANIGLIA A FARFALLA	Rubinetto MF maniglia a farfalla <u>antimorosità</u> Rubinetto FF maniglia a farfalla
GARANZIA	Garanzia valida almeno 2 anni a partire dalla data di consegna alla stazione appaltante

3. Al fine di verificare la rispondenza tecnica della fornitura, il concorrente in sede di offerta dovrà presentare **obbligatoriamente pena l'esclusione dalla gara**, nelle modalità indicate dal FPC:

- "scheda riassuntiva delle specifiche tecniche" compilata in tutte le sue parti e completa dei certificati di conformità obbligatori richiesti, e degli elementi tecnici/catalogo necessari ad identificare il prodotto offerto rispondente alle specifiche richieste.

4. La mancata produzione degli allegati indicati come "documentazione allegata obbligatoria" nella "scheda riassuntiva delle specifiche tecniche" **comporta l'esclusione dalla gara**.

5. Le specifiche tecniche minime definenti le caratteristiche dei beni oggetto della fornitura devono essere rispettate pena l'esclusione dalla gara. Sono ammesse migliorie ma eventuali sovrapprezzi rimangono compresi nella base di gara. Eventuali varianti delle caratteristiche della fornitura debbono consistere esclusivamente in una equivalenza e/o miglioramento delle caratteristiche tecnico-costruttive che permettano una maggiore versatilità/funzionalità, durata, efficienza e sicurezza degli apparecchi **da dimostrare in sede di offerta a cura dell'offerente previa presentazione di adeguata documentazione tecnica**. Eventuali optional offerti si intendono

ricompresi nel prezzo offerto e andranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per VIVA Servizi S.p.A..

6. Ai sensi del D. Lgs 50/16 art. 137 comma 2, qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture sarà respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.
7. Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica e esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo.
8. Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dovranno essere conformi alle norme vigenti.
9. Tutti i materiali utilizzati devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche nel rispetto della normativa vigente.
10. La VIVA Servizi S.p.A., nel caso in cui il materiale oggetto delle forniture non dovesse corrispondere, se non per differenze accettate preventivamente, alle specifiche tecniche della "scheda riassuntiva delle specifiche tecniche", si riserva di applicare quanto previsto all'art. 19 Penali del presente FPC.

### 3 AMMONTARE DELLA FORNITURA

1. L'importo presunto della prestazione oggetto della fornitura, compreso l'importo delle spese per la sicurezza, è pari a € 426.000,00 IVA esclusa:

- di cui soggetto a ribasso € 426.000,00
- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00;

come da computo seguente:

Rubinetto acqua in ottone					
N.	Codice	Descrizione	Quantità Num.	Prezzo Unitario € (IVA Esclusa)	Totale €
		Rubinetto Entrata contatore a sfera MF ½" in ottone a passaggio totale con valvola di ritegno incorporata e raccordo contatore F da ¾" fisso. Corpo, manicotto, sfera e raccordo contatore in ottone. Maniglia a farfalla antimorosità. PN ≥ 16. Fori per sigillo su farfalla, corpo e raccordo contatore.			
		Rubinetto Uscita contatore a sfera FF ½" in ottone a passaggio totale con raccordo contatore F da ¾" fisso. Corpo, manicotto, sfera e raccordo contatore in ottone. Maniglia a farfalla sigillabile. PN ≥ 16. Fori per sigillo su farfalla, corpo e raccordo contatore			
1	9118	001 Rubinetto acqua MF ½" con valvola ritegno e raccordo contatore F da ¾" (Entrata contatore)	30.000	7,80	234.000,00
2	9119	002 Rubinetto acqua FF ½" con raccordo contatore F da ¾" (Uscita contatore)	30.000	6,40	192.000,00
A	<b>TOTALE al netto della sicurezza soggetto a ribasso</b>				<b>426.000,00</b>
B	<b>Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso</b>				<b>0,00</b>
C	<b>TOTALE (A+B) al netto dell'IVA</b>				<b>426.000,00</b>

2. L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per appalti analoghi e sulla base di indagine di mercato. Gli importi e le quantità indicate per gli articoli sono puramente indicativi e potranno variare in più o in meno senza che l'Aggiudicatario possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente FPC e verranno pagate le sole forniture effettivamente eseguite e debitamente documentate, applicando i prezzi offerti in gara dalla Ditta aggiudicataria.
3. L'appalto è costituito da un unico lotto poiché:
  - le forniture hanno caratteristiche di omogeneità tecnica/operativa (quale ad esempio un unico modello e diametro);
  - l'eventuale suddivisione dell'acquisto in più lotti riferibili alla medesima categoria di beni, non rende possibile l'individuazione di alcuna convenienza economica viceversa risulterebbe antieconomica negli aspetti logistici e per i maggiori costi burocratici/amministrativi
4. Detto importo è onnicomprensivo di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto, nonché le spese del personale dipendente e/o collaboratori utilizzati per l'espletamento dell'appalto.
5. Il codice CPV (Vocabolario Comune Appalti) della presente fornitura è:

**42131260 – 6                      Valvole a sfera**
6. Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto, dovessero subire delle variazioni, la VIVA Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal relativo contratto in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l'appaltatore possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d'ora di rinunciare.
7. La VIVA Servizi S.p.a. si riserva la facoltà di richiedere eventuali ulteriori diametri dei quali dovesse ravvisarne la necessità, pur rimanendo fisso l'importo contrattuale.
8. Per l'espletamento della presente fornitura gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a ZERO poiché l'oggetto del contratto consta nella mera fornitura di materiale. Qualora fosse necessario per il personale della rete assistenziale della aggiudicataria recarsi presso le sedi aziendali di VIVA Servizi S.p.A., viene comunque indicato di attenersi a quanto segue:
  - 1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali;
  - 2) procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni;
  - 3) prestare la massima attenzione ai veicoli in transito;
  - 4) non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste.

#### **4            DURATA DEL CONTRATTO**

1. La stazione appaltante, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere **all'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8,** del Codice, nelle more della stipula contrattuale.

2. Il contratto avrà una durata massima di 12 mesi (dodici mesi) dalla data del suo perfezionamento o dalla data dell'esecuzione in via d'urgenza e comunque terminerà con l'esaurimento dell'importo contrattuale salvo i casi di cui all'art. 5 Opzioni e rinnovo

## 5 OPZIONI E RINNOVO

1. Nel caso in cui al termine della validità temporale del contratto non sarà raggiunto un importo di almeno il 80%, dell'ordine di cui sopra, la durata massima potrà essere prorogata a discrezione di VIVA Servizi S.p.A., di sei mesi, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario
2. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs 50/16, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 426.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze come risultante dalla seguente somma:

Importo a base di gara	€ 426.000,00
Opzione di rinnovo (NON PREVISTO)	---
Proroga tecnica (NON PREVISTO)	---

## 6 SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto deve essere sempre autorizzato dalla VIVA Servizi ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all' art. 105 D.Lgs. 50/2016. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
2. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:
- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto (art. 105 co. 4 lett. a) D.Lgs. 50/16)
  - che il subappaltatore possieda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105 co. 4 lett. b) D.Lgs. 50/16)
  - che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 105 co. 4 lett. c) D.Lgs. 50/16);
  - che l'esecutore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/16(art. 105 co. 4 lett. d) D.Lgs. 50/16)
  - che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica (art. 105 co. 7 D.lgs. 50/16)
  - che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice (art. 105 co. 7 D.Lgs. 50/16);

- che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
- che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso;
- che l'esecutore alleggi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 105 co. 18 D.Lgs. 50/16)

**In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.**

3. Non è subappalto la mera consegna nel luogo di esecuzione del contratto dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto terzo
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 3, D.Lgs. 50/16 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:
  - l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 105 co. 3 lett. a) D.Lgs. 50/16 e smi);
  - le prestazioni rese in favore del/i soggetto/i affidatario/i in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura **sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara**. I relativi contratti devono essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105 comma 19 D.Lgs. 50/16 e smi);
6. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio tale obbligo incombe sul mandatario (art. 105 co. 17 D.Lgs. 50/16 e smi);
7. L'esecutore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti dal presente documento (art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16 e smi);
8. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso (art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16);
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della VIVA Servizi SpA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (art. 105 co. 8 D.Lgs. 50/16);
10. L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la VIVA Servizi SpA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari;
11. L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente i contratti di subappalto, qualora durante l'esecuzione degli stessi, vengano accertati dalla VIVA Servizi SpA inadempimenti delle imprese

subappaltatrici di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della VIVA Servizi SpA; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della VIVA Servizi SpA né al differimento dei termini di esecuzione del contratto;

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 (art. 105 co. 12 D.Lgs. 50/16);
13. L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 105 co. 14 D.Lgs. 50/16);
14. In caso di inadempimento dell'esecutore agli obblighi di cui ai commi precedenti, la VIVA Servizi SpA può risolvere il contratto principale, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

## 7 ESAME DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.
2. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate rispondenti a specifiche norme nazionali, europee o internazionali già definite dalla prassi produttiva ed da tipologie impiantistiche rispondenti a standard aziendali e non si rileva utilità nell'acquisizione di offerte tecniche differenziate rispetto alle specifiche e precise caratteristiche tecniche già definite e rientranti nelle casistiche previste nel Codice degli Appalti Pubblici:
  - all'art. 36 comma 9-bis
  - all'art. 95 comma 4, lettera b – servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
3. Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a misura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, lettera eeeee) del D. Lgs 50/16.

Si precisa che:

- i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per l'intero periodo della fornitura e comprensivi delle prestazioni indicate all'art. 9 - 10 - 11 per tutta la durata della fornitura ciò anche qualora dovessero intervenire aumenti sia per il costo dei materiali, sia per quanto riguarda il costo del lavoro o di qualsiasi altra entità pertanto, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile
- L'appalto non è frazionabile.
- Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, offerte;
- non sono inoltre ammesse, pena esclusione, offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite;



- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dal punto di vista tecnico e contenga una quotazione economica ritenuta accettabile per la VIVA Servizi S.p.A. e corrisponda perfettamente ad ogni prescrizione del presente Foglio Patti e Condizioni;
  - In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio;
  - in caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l'appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore;
  - la VIVA Servizi S.p.A. si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione.
4. Ai sensi dell'art. 95 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che la VIVA Servizi S.p.A. potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

#### 8 VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

1. Ai sensi all'art. 97 comma 1 del D. Lgs 50/2016 gli operatori economici dovranno fornire, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
2. Ai sensi all'art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016 è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, commi 2-bis e 8 dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016 . Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
3. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse
4. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
5. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni.
6. Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo non inferiore a cinque giorni per il riscontro.
7. Il RUP esclude le offerte, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
8. Potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente, qualora questi non presenti le giustificazioni richieste entro il termine stabilito

**9 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Saranno a carico dell'appaltatore i seguenti oneri già ricompresi nei prezzi offerti:
  - ✓ tutte le spese di trasporto, scarico ed eventuali oneri connessi per la consegna del materiale presso le sedi aziendali della VIVA Servizi S.p.A. nella Provincia di Ancona. Eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell'aggiudicatario;
  - ✓ per certificati di conformità e documentazione definita all' Art. 2 del FPC;
  - ✓ nominare e comunicare un proprio referente dotato di recapito telefonico e numero fax ed un indirizzo email di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura;
  - ✓ tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti;
  - ✓ su richiesta di VIVA Servizi S.p.A., ritirare a proprie spese, eventuali forniture riscontrate come non conformi all'ordine.
2. Il corrispettivo di tutti i su richiamati e specificati obblighi ed oneri si intende compreso nel prezzo della fornitura e nessun ulteriore compenso spetterà alla Ditta aggiudicataria per eventuali pretesi sovrapprezzi ad essi inerenti.
3. Non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente.
4. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il materiale fornito e ogni suo componente e accessorio da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore o cattivo uso, per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di accettazione della fornitura e tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese dell'aggiudicatario come indicato ai successivi art. 15 Garanzia e art.18 Accettazione della fornitura.

**10 MODALITÀ LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA**

1. I materiali dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito di ordinativi emessi dai Magazzinieri di VIVA Servizi S.p.A. per mezzo fax o e-mail.
2. Le richieste di fornitura saranno frazionate mantenendo, **salvo eccezionalità e residui quantità di fine contratto, ordini di fornitura di valore non inferiore a € 10.000,00** (euro diecimila/00).
3. La consegna dovrà essere effettuata, franco magazzino VIVA Servizi S.p.A., presso i depositi di:
  - Via del Commercio 29, Ancona--Ref. Breccia Maurizio [abreccia@vivaservizi.it](mailto:abreccia@vivaservizi.it)  
Tel.071.2893509
  - Via Silone n°9, Jesi – Ref. Benigni Massimo [mbenigni@vivaservizi.it](mailto:mbenigni@vivaservizi.it) Tel.071.2893762
  - Via dell'Artigianato n° 34, Senigallia – Ref. Patregnani Antonio [apatregnani@vivaservizi.it](mailto:apatregnani@vivaservizi.it)  
Tel. 071.2893717
4. Le consegne dovranno effettuarsi nei giorni lavorativi dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30-12.30 e dalle ore 13:30-16:00, venerdì dalle ore 08:30-12:30.

5. Le attività, spese e i rischi del trasporto della fornitura sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.
6. L'ordine dovrà essere accompagnato da documento di trasporto che dovrà riportare descrizione e quantità del materiale e riferimento dell'ordine effettuato.
7. I tempi massimi di consegna sono fissati in **30 giorni naturali e consecutivi** dalla data delle richieste effettuate di volta in volta a mezzo fax o e-mail dalla VIVA Servizi S.p.A. e la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, la effettiva data prevista per la consegna.
8. Saranno a completo carico della Ditta anche gli eventuali oneri sostenuti a fronte della restituzione dell'eventuale materiale fornito non conforme o difettoso, che dovrà essere prontamente sostituito.
9. Le consegne dovranno avvenire durante tutto l'anno senza alcuna chiusura per ferie pertanto l'aggiudicatario dovrà assicurare la consegna durante tutto il periodo di contratto con esclusione delle sole giornate festive. Sono esclusi dal conteggio dei tempi massimi di consegna, se e quando coincidenti, i periodi dal 5 al 20 Agosto e/o dal 24 Dicembre al 7 Gennaio.
10. Qualunque causa di ritardo nella consegna dovrà essere tempestivamente comunicato dal fornitore alla Stazione Appaltante: tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né ha da valere come giustificazione del ritardo. I fatti di forza maggiore che, prevedibilmente, possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

#### **11**      **OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.**

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire la fornitura in oggetto in maniera ottimale, garantendo di mantenere lo stato d'ordine originario.
2. L'aggiudicatario dovrà comunicare, almeno 10 giorni prima dell'avvio della fornitura, per iscritto alla VIVA Servizi S.p.A. il nominativo di un operatore che assuma le funzioni di referente dell'attività, dotato di numero di numero fax ed un indirizzo e-mail di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura. A detto referente compete:
  - organizzare i conferimenti;
  - tenere i rapporti con il referente della VIVA Servizi S.p.A.
3. **Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al referente della fornitura s'intendono come fatte direttamente alla Ditta aggiudicataria.**
4. La Ditta aggiudicataria rimane sola ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni arrecati a persone, animali e altrui opere, sia di proprietà di VIVA Servizi S.p.A. che di terzi, in dipendenza della esecuzione dell'appalto e resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad eventuali risarcimenti. VIVA Servizi S.p.A. rimane estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la Ditta aggiudicataria ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.
5. La Ditta aggiudicataria, con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, dovrà applicare tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi di lavoro in vigore per il tempo in cui avrà validità il contratto. In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli

accordi integrativi locali, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione dei lavoratori, la VIVA Servizi S.p.A. agirà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la VIVA Servizi S.p.A. tratterrà dal relativo pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;
7. In ogni caso, ai sensi dell'art.30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta aggiudicataria impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento inviterà, per iscritto, la Ditta a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Qualora, entro il sopra citato termine, la Ditta non contesti formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la VIVA Servizi SpA provvederà direttamente a pagare, anche in corso d'opera, ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta aggiudicataria.
9. In conformità a quanto prescritto all'art. 80, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la VIVA Servizi S.p.A. potrà escludere l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
10. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'invio dei documenti richiesti, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla VIVA Servizi S.p.A..

## 12 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

1. L'Aggiudicatario emetterà fattura elettronica, a fronte di ciascun ordinativo emesso, subordinatamente all'accettazione della fornitura, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC), mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..
2. La fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) di riferimento ed il codice CID (Codice Identificativo interno della VIVA Servizi S.p.A che verrà preventivamente comunicato all'Impresa dal referente della VIVA Servizi S.p.A)
3. La fattura non verrà saldata e la sua ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, qualora non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l'effettuazione del pagamento.
4. In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..
6. Ai sensi della Legge 205/2017 e dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.08, nonché delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.08, n. 29 del 08.10.09, n. 27 del 23.09.11 e n. 13 del 21.03.2018, la Viva Servizi S.p.A. non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 (importo da considerarsi anche cumulativo) qualora dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, si dovrà segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
7. In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ogni transazione relativa al contratto sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato dal Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo la Ditta aggiudicataria fornirà i dati IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dalla VIVA Servizi S.p.A. esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria.
8. Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l'esecuzione delle transazioni relative al contratto, che verrà comunicato in sede di perfezionamento, costituisce causa di risoluzione del medesimo contratto. In tal senso sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria di riportare in fattura il codice CIG e i dati IBAN del conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative alla presente fornitura.
9. Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti ad operare sullo stesso dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla VIVA Servizi S.p.A.
10. Si comunica che l'art.3 del Decreto Legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito il 4 dicembre 2017 nella Legge n. 172, ha esteso l'ambito applicativo noto come meccanismo "Split Payment" o "Scissione dei Pagamenti" alla VIVA Servizi S.p.A. Pertanto le fatture dovranno essere emesse ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72. Le fatture emesse, senza l'applicazione del meccanismo succitato, non potranno più essere accettate e tanto meno liquidate e le stesse andranno restituite e sostituite.

### **13 RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI**

1. La fornitura dovrà essere eseguita in base alle norme indicate al D.Lgs 81/08 e s.m.i., alla L. 125 del 2001, all'Accordo Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome del 30/10/2007, all'Accordo Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province Autonome del 18/09/2008, al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente alla data del presente e alle condizioni del presente Foglio Patti e Condizioni che fa parte integrante del Contratto. L'appalto in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia d'appalto e l'esecuzione delle opere pubbliche.
2. La Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente Foglio Patti e Condizioni,

impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni.

3. Si intendono espressamente abrogate tutte le norme del presente Foglio Patti e Condizioni in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente alla data del presente FPC.

#### **14** *FALLIMENTO O MORTE DELL'APPALTATORE O VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE*

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, la fornitura si intenderà senz'altro revocata e VIVA Servizi S.p.A. provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà della VIVA Servizi S.p.A. scegliere nei confronti dell'erede dell'appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.
2. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla VIVA Servizi S.p.A. qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

#### **15** *GARANZIA DEL PRODOTTO*

1. Il fornitore si impegna a fornire la merce oggetto di gara nuova di fabbrica.
2. La fornitura di cui al presente F.P.C. con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali e di tecniche idonee atte a soddisfare il servizio a cui sono destinate. La garanzia si intende relativa a tutti i suoi componenti, a prescindere dal produttore di ciascun componente.
3. La garanzia sulla fornitura sarà valida per il periodo indicato in sede di offerta (che non può essere comunque inferiore a 2 anni) e avrà efficacia dalla data di consegna e senza nessuna limitazione e per tutta la durata dovrà essere totale, su qualsiasi parte del materiale, compreso ricambi ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro e se ciò non fosse bastevole alla risoluzione del difetto, a ritirare la fornitura ed a sostituirla a proprie spese. Dovranno essere utilizzati per la riparazione solo prodotti o parti di esso nuovi; è vietato l'uso di prodotti o parti di esso ricondizionati e/o rimessi a nuovo. Durante tale periodo deve essere assicurata, gratuitamente, la fornitura dei materiali che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione di quelli forniti. Il periodo di garanzia per i prodotti sostituiti sarà uguale al periodo di garanzia iniziale.
4. Nei casi in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà cura del Fornitore dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia.
5. Gli interventi ordinari a garanzia dovranno avvenire e concludersi entro 40 (quaranta) gg. naturali e consecutivi dalla data di comunicazione di manifestazione dell'avaria, nel caso contrario l'aggiudicatario potrà essere soggetto alle penali citate di cui all' 19 Penali oltre alla possibilità della Committenza di richiedere l'indennizzo del maggior danno causato per la mancanza di detto intervento.
6. Qualora, trascorso il citato termine di 40 giorni l'aggiudicatario non abbia concluso l'intervento in garanzia, l'azienda si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte gli interventi necessari ad

eliminare difetti ed imperfezioni o la sostituzione dell'apparecchio addebitandone l'importo all'aggiudicatario.

## 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. VIVA Servizi Spa si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
  - a) Per frode nell'esecuzione della fornitura;
  - b) Nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura;
  - c) Qualora dovessero verificarsi più di 2 segnalazioni di mancato rispetto della verifica di conformità per il materiale consegnato;
  - d) Qualora dovessero incorrere in più di 3 segnalazioni di mancato rispetto dei tempi di consegna;
  - e) Qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
  - f) In caso di sospensione della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
  - g) Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1453 del Codice Civile;
  - h) Per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
  - i) Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
2. Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, VIVA Servizi Spa agirà ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile e seguenti.
3. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo mail PEC. In caso di risoluzione contrattuale, VIVA Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di affidare ad altri la fornitura in danno della ditta. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata da VIVA Servizi S.p.A., fatto salvo il maggior onere derivante a VIVA Servizi S.p.A. per la stipula del nuovo contratto necessario per il completamento della fornitura. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire alla VIVA Servizi S.p.A., danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.
4. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la VIVA Servizi S.p.A., oltre all'applicabilità delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. VIVA Servizi S.p.A., in caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria, ha facoltà di disdire il contratto stesso in qualsiasi momento con semplice preavviso di cinque giorni da darsi a mezzo raccomandata o PEC.

**17 DIRITTI DI AUTORE**

1. La VIVA Servizi S.p.A. non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia usato nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. La Ditta aggiudicataria riterrà indenne la VIVA Servizi S.p.A. da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché da tutti i costi o responsabilità ad essi relative a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei beni oggetto di gara.

**18 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA**

1. La fornitura di cui al presente F.P.C. con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all' 2 Specifiche tecniche della fornitura. Costituisce parte integrante dell'accettazione della fornitura anche la consegna di tutti i documenti di cui all' 9 Oneri a carico dell'appaltatore.
2. VIVA Servizi, sulla base di eventuali prove e/o accertamenti effettuati, può, a suo insindacabile giudizio:
  - 1) accettare la fornitura;
  - 2) rifiutare, in tutto o in parte la fornitura
  - 3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura

L'accettazione della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica stessa ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'aggiudicatario è invitato ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali/decurtazioni.

3. Sono rifiutate le forniture che risultino incomplete ed in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e legislative.
4. Il fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti rifiutati. Il ritiro o la sostituzione devono avvenire entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rifiuto da parte del direttore dell'esecuzione. In via di eccezione, le forniture di beni che presentano difetti di lieve entità o non perfettamente conformi alle prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata riduzione del prezzo (fornitura rivedibile). Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, VIVA Servizi SpA ha facoltà di spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali di consegna, a spese dello stesso. Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati entro il termine di 20 giorni è applicata una penalità pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare. La penalità è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti al fornitore o sulla cauzione. VIVA Servizi SpA non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante la permanenza di cui sopra delle forniture rifiutate.
5. VIVA Servizi SpA si riserva di effettuare, a propria discrezione ed in laboratori di propria fiducia, prove tecniche sulle forniture per verificare la rispondenza a quanto indicato nel presente Foglio



Patti e Condizioni. La campionatura, o campioni prelevati dalle forniture, potrà essere sottoposta a prove tecniche/laboratorio consistenti:

- ❖ nella verifica della rispondenza del prodotto con quanto previsto dalla scheda tecnica allegata al presente F.P.C. e con quanto offerto dalla Ditta in sede di gara;
- ❖ nella effettuazione di prove e misurazioni secondo le procedure UNI di riferimento.

Se le prove confermano la rispondenza della fornitura a quanto indicato nel presente F.P.C., le spese sostenute per l'effettuazione delle prove saranno a carico della VIVA Servizi S.p.A., viceversa se le prove non confermano la rispondenza a quanto indicato nel presente F.P.C., la VIVA Servizi Spa, si riserva di recedere dagli impegni assunti addebitando le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

6. Nel caso in cui VIVA Servizi S.p.A. intenda effettuare le prove sopra citate, affinché il fornitore possa essere presente al prelievo dei campioni, verrà data comunicazione, con raccomandata A/R o mezzo fax o e-mail, con l'indicazione del giorno e del luogo in cui tali prove saranno espletate con almeno due giorni lavorativi di anticipo. L'assenza del fornitore durante le prove, non invalida il risultato delle prove medesime. Il fornitore non potrà impugnare in alcun modo i risultati delle prove, né potrà invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenute in precedenti prove come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegna successive. L'accettazione della fornitura non esonera comunque l'appaltatore da eventuali difetti ed imperfezioni che vengano in seguito accertate; in tal caso l'appaltatore è invitato da VIVA Servizi S.p.A. ad assistere ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto. L'effettuazione delle prove dei prodotti non esonera comunque il fornitore da eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell'accettazione, ma vengano in seguito accertati.
7. Qualora dalla verifica si rilevassero irregolarità o difformità rispetto a quanto richiesto dal presente PFC tali da non accettare la fornitura, sarà cura dell'aggiudicatario provvedere all'adeguamento entro gg. 40 dalla data di comunicazione delle non conformità e non sarà comunicato l'esito positivo della verifica fintantoché non saranno eliminati tutti gli inconvenienti/difetti/carenze denunciati. Se entro detta data l'aggiudicatario non avrà eseguito l'adeguamento della fornitura alle richieste del presente PFC, l'aggiudicatario potrà essere soggetto alle penali previste dall'art. 19 Penali per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 15 giorni naturali e consecutivi. Ritardi superiori potranno dar luogo alla risoluzione del contratto oltre all'incameramento della cauzione definitiva.

## **19 PENALI**

1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna di ciascun ordine frazionato specificato all'art. 10 Modalità luogo e tempi di consegna del presente PFC, VIVA Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo successivo alla data di scadenza massima di ciascuna fornitura.
2. Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella sistemazione dei difetti riscontrati per ogni giorno naturale e consecutivo eccedente i venti giorni massimi prefissati di cui all' art. 18 Accettazione della fornitura

3. Per ogni ulteriore inadempienza rispetto agli standard del servizio, così come prescritti e descritti nelle FPC, si applicherà una penale pari al 1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale per ogni infrazione fino a un massimo di cinque contestazioni.
4. Qualora il ritardo dell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale, il Direttore dell'esecuzione potrà proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui, per ragioni di opportunità il contratto venga continuato fino al termine naturale, la penale verrà applicata nella sua totale entità, se ricorre il caso anche oltre il 10%.
5. La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell'applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti. Operata la contestazione dell'inadempienza, l'aggiudicatario ha facoltà di produrre le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dalla VIVA Servizi S.p.A. ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la VIVA Servizi S.p.A. procede all'applicazione della penale mediante ritenuta sui compensi dovuti da fattura; se questi non fossero sufficienti si agirebbe sulla cauzione. Sia la contestazione di inadempimento, sia l'irrogazione della penale sono comunicate con PEC.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di VIVA Servizi S.p.A. di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.
7. Le penali disciplinate dal presente articolo sono cumulabili tra di loro e saranno, a discrezione di VIVA SERVIZI S.p.A. applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore o notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura emessa dall'aggiudicatario.

## 20 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'affidatario della fornitura, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di che regolano il presente appalto e di tutte le condizioni locali che si riferiscono allo specifico genere di servizio.
2. L'affidatario deve aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nel presente documento e relativi allegati, ivi compresi quelli riferiti, agli oneri assicurativi e alle altre condizioni cui è assoggettato il servizio richiesto.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'affidatario del servizio equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

## 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONI DI CREDITO

1. E' vietata, da parte dell'affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di atti di trasformazione, fusione e per i quali si applicano le disposizioni vigenti alla data di accadimento.

2. È applicabile l'istituto della cessione del credito nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

## 22 *INTERPRETAZIONI DEL CONTRATTO E DOCUMENTI FACENTE PARTE DEL CONTRATTO*

1. In caso di discordanza vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio viene affidato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e buona esecuzione dello stesso.
2. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del FPC, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto di incarico e dei risultati ricercati con l'affidamento della fornitura; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.
4. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di incarico le norme ed i documenti di seguito elencati, ancorché non materialmente allegati, di cui l'affidatario dichiarerà di avere preso perfetta conoscenza:
  - tutta la documentazione di gara, il presente Foglio Patti e Condizioni e relativi allegati;
  - l'offerta economica della Ditta aggiudicataria e tutti i documenti richiesti nel contratto.
  - il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i: "Codice dei Contratti Pubblici" e tutti gli eventuali decreti attuativi e linee guida approvati alla data di avvio della procedura di affidamento;
  - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile alla fattispecie dell'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria e per quanto ancora in vigore, in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i fino alla emanazione dei decreti attuativi e linee guida, alla data di avvio della procedura di affidamento;
  - l'offerta dell'aggiudicatario;
  - le polizze a garanzia depositate.

## 23 *RESPONSABILITÀ E RISPETTO DELLE NORMATIVE*

1. Tutti i componenti della fornitura in oggetto dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica.
2. L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle

forniture oggetto della presente fornitura, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà della VIVA Servizi S.p.A. sia di terzi, tenendo esonerata la VIVA Servizi S.p.A. dalle relative conseguenze. L'Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. In ogni caso, l'aggiudicatario garantisce che la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

3. L'aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del Foglio Patti e Condizioni in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni. La Ditta, nell'esecuzione della fornitura, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso della fornitura.

#### 24 *RAPPORTI CON LA COMMITTENZA*

1. È affidata al RUP la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto.
2. Il Direttore dell'Esecuzione (DE) costituirà il riferimento dell'affidatario per qualsiasi aspetto concernente lo sviluppo del servizio e la gestione dei rapporti contrattuali con la VIVA Servizi SpA
3. Salvo diverse disposizioni, VIVA Servizi SpA di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e in generale le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto, attraverso il Direttore dell'Esecuzione (D.E.) nominato dalla VIVA SERVIZI S.p.A. con onere a proprio carico.
4. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'Esecuzione (D.E.).
5. Il D.E. avrà il compito di:
  - predisporre, in accordo con l'Affidatario, il verbale di inizio delle attività con le modalità previste dalla legislazione vigente alla data di redazione del verbale stesso;
  - controllare che la prestazione sia svolta secondo i tempi, le modalità e gli atti facenti parte del Contratto/Convenzione di incarico professionale e nei documenti di riferimento;
  - controllare, in accordo con gli uffici della VIVA SERVIZI S.p.A che tutti gli atti progettuali e procedurali relativi alla fornitura affidata siano corretti.
6. L'Affidatario dovrà strutturare la propria organizzazione in modo che vi sia un unico soggetto di riferimento al quale VIVA SERVIZI S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
7. L'Affidatario, pertanto, è tenuto a designare/nominare, a proprio totale carico e ed onere, il Responsabile della Esecuzione del Contratto (R.E.C.), costantemente reperibile, il cui nominativo unitamente ai recapiti sarà comunicato per iscritto alla VIVA SERVIZI S.p.A.
8. Il R.E.C. provvederà, per conto dell'Affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell'incarico risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'Esecuzione (D.E.).

**25 ESONERO RESPONSABILITÀ DELLA VIVA SERVIZI SPA**

1. VIVA SERVIZI S.p.A. resta esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio oggetto dell'affidamento; tutte le responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dall'Affidatario come effetto dell'affidamento.
2. VIVA SERVIZI S.p.A. non assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno che dovesse derivare all'Affidatario ad opera di terzi.
3. Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Affidatario ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni subiti dalla VIVA SERVIZI S.p.A. o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del contratto, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della VIVA SERVIZI S.p.A., salvi gli interventi in favore dell'Affidatario da parte di società assicuratrici.
4. L'Affidatario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del contratto e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

**26 ASSICURAZIONE RC E RCT**

1. E' obbligo del fornitore stipulare specifica polizza assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00.= (cinquecentomila/00) e per una durata pari alla durata della cauzione definitiva come indicata all'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**
2. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già attivata, avente le caratteristiche minime indicate per quella richiesta per il presente appalto. In tal caso, l'appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VIVA Servizi SpA, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri ,e che il massimale per sinistro non è inferiore a quello sopra indicato.
3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Rimarrà comunque ferma la responsabilità dell'appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.  
L'Affidatario è obbligato a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, tenendo quindi
6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici/subfornitori. Se l'appaltatore è un RTI o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
8. La polizza deve essere prodotta e depositata in originale agli atti della VIVA SERVIZI S.p.A. prima della stipula del contratto di incarico nei termini che saranno comunicati dalla VIVA SERVIZI S.p.A.

**27**     *DISPOSIZIONI*

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

**28**     *DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE*

1. Ogni eventuale controversia tra la VIVA Servizi S.p.A. e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Ancona.

**29**     *DISPOSIZIONI CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO*

1. Si fa presente l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n° 2 – "Marche Centro-Ancona" ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 36/1994 ed alla Legge Regione Marche 181/1998, ha affidato in via esclusiva alla VIVA Servizi S.p.A., quale Gestore, il Servizio Idrico Integrato dell'AATO;
2. Qualora a seguito della risoluzione o cessazione del rapporto di concessione di che trattasi, l'A.A.T.O. n° 2, anche prima della scadenza sopra indicata, dovesse eventualmente individuare un diverso Gestore, quest'ultimo potrà avvalersi della facoltà di subentrare nel presente atto in sostituzione del precedente Gestore, senza che l'Affidatario del presente servizio possa eccepire alcunché o vantare alcun diritto a risarcimento e/o indennizzi.

**30**     *CODICE ETICO*

1. Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la VIVA Servizi S.p.A. sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico adottato dalla VIVA Servizi S.p.A. stessa, ai sensi del D. Lgs 08 Giugno 2011, n° 231 (disponibile sul sito internet [www.vivaservizi.it](http://www.vivaservizi.it)).

**31**     *PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE*

1. La VIVA Servizi S.p.A., ai sensi del Regolamento n. 679/2016/UE incarica con la presente l'Affidatario che acconsente, al trattamento dei dati contenuti nel presente documento, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

Analogamente l'Affidatario autorizza la VIVA Servizi S.p.A. al trattamento dei dati personali conseguenti e derivanti dalla stipula e della gestione del presente documento.

2. L'aggiudicatario dovrà osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura acquisite nel corso della fornitura, le quali non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né essere utilizzate da parte dell'aggiudicatario stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Foglio Patti e Condizioni.
3. L'inosservanza dei predetti obblighi costituirà grave inadempienza e la VIVA Servizi S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alla normativa vigente in materia.

\*\*\*\*\*